

cui l'onorevole Bonomi, allora semplice ma ascoltativissimo deputato), dato questo precedente, se si tien conto che questi nuovi programmi di lavoro non possono essere limitati alla Lombardia, perchè sono programmi del dopo-guerra, vorrei che si estendessero alla canalizzazione toscana e specialmente a quel canale Livorno-Pisa, il canale dei Navicelli, che da tanto tempo aspetta la riforma per essere ridotto a rettifilo.

Con questa raccomandazione, in questa fugace e telegrafica discussione, non ho altro da aggiungere.

DE VITO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole Salvatore Orlando che il Governo terrà conto delle sue raccomandazioni.

NAVA CESARE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

NAVA CESARE, *relatore*. Debbo far notare a questo riguardo che la relazione ministeriale non ha mancato di accennare che la tassa di navigazione fu ammessa per impulso della Deputazione toscana e che il disegno di legge stabilisce che la tassa di navigazione stessa debba essere estesa ad altre vie navigabili. Per questa ragione la raccomandazione dell'onorevole Orlando è già implicita, si può dire, nel testo della legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

« Alle concessioni di opere di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulle fluitazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

NAVA CESARE, *relatore*. Nell'allegato A sono incorsi parecchi errori tipografici. Raccomando vivamente la Presidenza che siano corretti.

PRESIDENTE. È già stato fatto.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e in Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e in Calabria. (751).

Se ne dia lettura.

BIGNAMI, *segretario*, legge: (V. Stampato, n. 751-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Albanese.

ALBANESE. Vorrei seguire i colleghi che si sono iscritti sul disegno di legge precedente, e non hanno interloquuto: ma non posso tralasciare alcune osservazioni, e sarò brevissimo.

La parte sostanziale del disegno di legge è contenuta nell'ultima parte dell'articolo 3, così concepito:

« La somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1918-19 al 1923-24, tenuto conto dei predetti stanziamenti, non potrà superare quella corrispondente di cui al progetto di bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1917-18, presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1916 ».

Ora le preoccupazioni di tutti i colleghi si sono appuntate su questa dizione perchè effettivamente, se dovesse contenere un equivoco o un tranello, noi vedremmo tolto con sicurezza quello che apparisce il beneficio della legge. Già nel febbraio 1915 noi abbiamo avuto l'aumento degli stanziamenti per potere appaltare nuove opere fino al 1917-18, ora ci si concede invece una autorizzazione di somme fino al 1923-24. Tutti auguriamo che i danari si spendano senza accumulare residui, perchè la male intesa economia significherebbe maggiore ulteriore spesa, per l'aumento dei prezzi e per le mutate condizioni. Comprendo che il vincolo viene dal Ministero del tesoro, ma ci si dia spiegazione sufficiente, da parte del Governo, per modo che